

## ***IL NUNZIO ANTONIO GRIMANI TRA GRANDUCA E INQUISIZIONE NEL CASO PISANO DELLE FAMIGLIE SEFARDITE***

di Francesco Vitali

### *1. Premessa: il processo delle famiglie ebreo tra logica inquisitoriale di lungo periodo e dinamiche di genere*

Aspetto specifico interno alla grande parabola della diaspora sefardita della prima età moderna fu – come ampiamente illustrato dagli studi – la migrazione in Toscana durante il principato di Ferdinando I. Episodio iscritto nella politica di accoglienza esperita dal granduca attraverso l’emanazione delle Livornine (1591-93) fu il caso delle famiglie ebreo giunte a Pisa e processate nell’estate del 1606. Difatti, come noto, attraverso tali provvedimenti, Ferdinando incoraggiò l’ingresso di stranieri di ogni nazionalità a Livorno e Pisa, offrendo condizioni particolarmente favorevoli. Per i sefarditi tali prerogative si tradussero nella possibilità di stabilirsi nelle due città, di circolare liberamente senza essere obbligati a portare un segno distintivo, costretti in un ghetto o dover accettare l’integrazione in una casa di catecumeni e avendo diritto al possesso di proprietà immobiliare.<sup>1</sup>

Cionondimeno, i privilegi conferiti dalle Livornine trovarono una serie di limiti nell’azione dell’Inquisizione romana. Il Sant’Uffizio non considerò i provvedimenti ferdinandei in alcun modo ostativi alle proprie indagini, nel caso in cui i nuovi arrivati – giunti come “cristiani nuovi” – fossero stati sospettati di “criptogiudaismo”. Alla dialettica tra Inquisizione e Granducato nel periodo compreso tra il 1591 ed il 1655 Amerbach-Lynn ha recentemente ricondotto la stessa vicenda pisana del 1606.<sup>2</sup> Secondo la studiosa, tale caso si iscrisse in una fase ancora fluida dei rapporti tra Granducato e Sant’Uffizio. Soltanto con i successori di Ferdinando I l’assetto delle dinamiche tra potere mediceo ed inquisizione romana si definì progressivamente in un più consolidato *modus vivendi* di sostanziale collaborazione, garantito dai buoni rapporti instaurati tra granduca e vicari del Sant’Uffizio in Toscana.<sup>3</sup>

L’arrivo delle famiglie a Pisa seguì la vicenda di Jacob Esperiel, imputato perseguito dal Sant’Uffizio per apostasia e rifugiatosi nel 1604 a Venezia. Il trambusto prodotto dalla sua fuga ed i dissapori intervenuti tra granduca e Inquisizione romana non si erano ancora placati,

---

<sup>1</sup> Per la politica di accoglienza esperita dai granduchi si rimanda a L. Frattarelli Fischer, *Per la storia dell’insediamento ebraico nella Pisa del Seicento*, «Critica Storica», XXIV, 1987, 1, pp. 17-22; R. Toaff, *La nazione ebrea a Livorno e a Pisa (1591-1700)*, Firenze, Olschki, 1990, pp. 14-45; L. Frattarelli Fischer, *Ebrei a Pisa e Livorno nel Sei e Settecento tra Inquisizioni e garanzie granducali*, in *Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei*, tavola rotonda nell’ambito della Conferenza annuale della ricerca (Roma, 20-21 dicembre 2001), Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 2003, pp. 254-255; Ead., S. Villani, “*People of every mixture*”. *Immigration, Tolerance and Religious Conflicts in Early Modern Livorno*, in A.K. Isaacs (ed. by), *Immigration and Emigration in Historical Perspective*, Pisa, Edizioni Plus, 2007, pp. 93-107; M. Caffiero, *Storia degli ebrei nell’Italia moderna. Dal Rinascimento alla Restaurazione*, Roma, Carocci, 2014, pp. 46-52 e L. Frattarelli Fischer, *Introduzione*, in A. Addobbati, M. Aglietti (a cura di), *La città delle nazioni. Livorno e i limiti del cosmopolitismo (1566-1834)*, Pisa, University Press, 2016, pp. 27-31.

<sup>2</sup> *Ivi*, B. Auerbach-Lynn, «*Addomesticare*» *gli inquisitori, costruire la libertà. Lo stato mediceo e il Sant’uffizio a Pisa e Livorno, 1591-1655*, pp. 51-93.

<sup>3</sup> *Ivi*, sulla collaborazione in particolare, pp. 58-65 e 75-91.

quando giunse l'ampio gruppo ebraico nel Granducato.<sup>4</sup> L'arrivo delle famiglie sefardite fornì a Ferdinando l'occasione di anticipare sul tempo l'Inquisizione, attivando gli Otto di Guardia e Balìa, per mostrare la propria ineccepibile condotta sia a Roma sia agli inquisitori locali. Il tribunale penale fiorentino si mobilitò istantaneamente per arrestare i nuovi arrivati, denunciati per apostasia; accusa chiaramente corroborata della fresca circoncisione ricevuta a Pisa. In tal modo, Il granduca diede – parallelamente – un chiaro segnale di fermezza verso gli adulti che praticavano la circoncisione nei suoi Stati e di reale tutela, viceversa, nei confronti di chi giungeva in terra toscana e non la praticava. In questa prospettiva, secondo la Amerbach-Lynn – conseguentemente – il processo transitò dal tribunale medico degli Otto di Guardia e Balìa al nunzio Antonio Grimani, fino all'inquisitore di Firenze, fra' Lelio da Piacenza.<sup>5</sup>

La vicenda pisana del 1606 è stata poi esaminata anche nella visuale proposta dalle donne protagoniste della fase processuale gestita dagli Otto di Guardia. Gli atti processuali hanno evidenziato la centralità femminile tanto nella mediazione, mobilità fisica e tessitura di relazioni annesse alla vicenda migratoria, quanto la capacità delle donne di difendere gli uomini delle loro famiglie imputati, attraverso un'abile strategia caratterizzata da un equilibrato dosaggio di risolutezza e prudenza.<sup>6</sup>

Nel presente contributo si tornerà sul caso pisano del 1606, considerando il modo in cui le coeve dinamiche di politica internazionale e le relative interlocuzioni tra Firenze e Roma lo influenzarono. Nel merito particolare attenzione sarà dedicata alla prospettiva del nunzio pontificio residente nel Granducato: il veneziano Antonio Grimani, vescovo di Torcello.<sup>7</sup> Una voce quella di Grimani ancor più significativa per il ruolo attivo assunto ad un certo punto del processo, che sarà analizzata sia sulla scorta dei dispacci inviati dal nunzio alla Segreteria di Stato, sia sulla base della documentazione processuale.<sup>8</sup>

## *2. L'elastica presenza del nunzio nelle questioni inquisitoriali a Firenze e le istruzioni pontificie a Grimani*

A partire dalla nascita della nunziatura a Firenze, avvenuta nel 1560, il ruolo e le prerogative dell'inviato pontificio residente presso la corte medicea risultarono soggette a rapidi cambiamenti. Nei primi anni di vita dell'istituzione e fino alla seconda metà degli anni Sessanta del Cinquecento, il nunzio agì da un lato come mediatore tra duca, inquisitori e Sant'Uffizio; dall'altro, fu investito formalmente di prerogative giudiziarie. In primo luogo, il nunzio prese parte – in base a poteri delegati – ai processi inquisitoriali, affiancando il vicario vescovile e l'inquisitore con un ruolo riconosciuto. In secondo luogo, l'inviato pontificio era dotato di significativi poteri giudiziari ed inquisitoriali per cui la materia ereticale rientrava

---

<sup>4</sup> *Ivi*, pp. 69-71.

<sup>5</sup> *Ivi*, pp. 71-73. Sulla pluralità dei fori e dei livelli giudiziari in età moderna con particolare riguardo allo scenario italiano ed al rapporto tra tribunali ecclesiastici e secolari si rimanda alle considerazioni di M. Cavarzere, *I tribunali della Chiesa e le loro giurisdizioni. Riflessioni e spunti*, in V. Lavenia, D. Pedrini (a cura di), *Giustizia ecclesiastica e società moderna nelle Marche*, Fermo, Andrea Livi editore, 2018, pp. 25-41.

<sup>6</sup> In proposito mi si permetta di rinviare a F. Vitali, *Donne ebreo sotto processo a Pisa tra gli Otto di Guardia e Balìa e l'Inquisizione; un caso del 1606*, in M. Caffiero, A. Liroso (a cura di), *Donne e Inquisizione*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2020, pp. 146-171.

<sup>7</sup> Per il profilo biografico di Antonio Grimani si rimanda a *Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici: 1605-1621*, a cura di S. Giordano, I, Tübingen: M. Niemeyer, 2003, p. 194 e C. Wieland, *Fürsten, Freunde, Diplomaten: die römisch-florentinischen Beziehungen unter Paul 5. (1605-1621)*, Köln, Böhlau, 2004, pp. 186-187. Sulla sua nunziatura a Firenze mi si permetta di rinviare a F. Vitali, *I nunzi pontifici nella Firenze di Ferdinando I (1587-1609)*, Roma, Nuova Cultura, 2017, pp. 156-183.

<sup>8</sup> La documentazione del processo è in Archivio di Stato di Firenze, *Tribunale della Nunziatura Apostolica, Atti Criminali*, 854/I, folia non numerati (d'ora in poi ASF, TNA, 854/I, f.n.n.).

nella sua competenza generale di trattare ogni causa spirituale, che gli era stata attribuita. Concretamente, nel momento in cui nel gennaio 1561, il Tribunale della Nunziatura entrò in funzione, operò innanzitutto come sede di appello per le cause inquisitoriali, fino al 1564. Poi, tra il 1565 ed il 1568, il Tribunale della Nunziatura celebrò un numero di processi per eresia superiore al resto delle cause svolte.

Viceversa, sul finire degli anni Sessanta del Cinquecento, le prerogative in campo ereticale del nunzio subirono una sensibile riduzione. Fu eliminata, non soltanto, la sua competenza in prima istanza, ma le autorità romane preferirono valutare caso per caso sulle modalità con cui avrebbero potuto coinvolgere il nunzio negli affari di eresia. Inoltre, tramite il carteggio scambiato regolarmente, la Segreteria di Stato monitorava ogni movimento effettuato nel merito dal nunzio, con la possibilità di confermare o imporre una linea differente. Pur all'interno di una tendenza al rigido controllo dell'operato dell'inviato apostolico, Roma si garantì dunque un certo margine di discrezionalità che avrebbe declinato secondo l'occasione, anche in base alle esigenze del momento ed ai complessivi rapporti che caratterizzavano le relazioni con Firenze.<sup>9</sup>

Su questa falsariga, la missione di Antonio Grimani si iscrisse in un passaggio peculiare della dialettica tra Firenze e Roma, che sembrava ormai lontana dalla conflittualità che l'aveva contraddistinta nella seconda parte del pontificato di Clemente VIII.<sup>10</sup> Anche se, come opportunamente evidenziato, l'intesa strutturale che univa i due Stati era ormai assodata, nondimeno il singolo papato poteva generare – come avvenuto appunto durante il pontificato dell'Aldobrandini – non impercettibili tensioni e motivi di conflitto.<sup>11</sup>

Ad ogni modo, la designazione di Grimani si iscrisse in un'armonia pienamente ritrovata, ottenendo un alto gradimento dalla corte medicea. Da un lato, Grimani era legato a Ferdinando da una lunga consuetudine umana. Dall'altro, il vescovo di Torcello aveva fatto parte della legazione pontificia guidata dal cardinale Alessandro de' Medici in Francia nel 1596, per negoziare la pace tra Parigi e Madrid, in seguito raggiunta con il trattato di Vervins (1598).<sup>12</sup> Inoltre l'arrivo di Grimani risultò ben accetto a Firenze per la sua appartenenza veneziana. Ferdinando difatti aveva rinsaldato le sue relazioni con la Serenissima, fin dall'avvio del suo governo, al fine di arginare in qualche modo l'egemonia esercitata dalla Spagna sulla penisola.<sup>13</sup>

Parallelamente, il rilievo della missione di Grimani veniva confermato dalle istruzioni ricevute per l'incarico nel Granducato, che nel preambolo sottolineavano come il vescovo di Torcello fosse uno dei «primi nuntii destinati dalla S.<sup>ta</sup> di N.S.<sup>re</sup> Paolo V a servir questa Santa Sede». Tra i compiti qualificanti della sua funzione di rappresentante del pontefice spiccava al

---

<sup>9</sup> In proposito si veda A. Prosperi, *L'Inquisizione romana e gli ebrei*, in M. Luzzati (a cura di), *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, Bari, Laterza, 1994, pp. 79-80; Id., *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996, pp. 79-80; C. Donadelli, in *Dizionario dell'Inquisizione*, diretto da A. Prosperi, con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi, II, Pisa, Scuola Normale, 2010, pp. 1121-1122. Infine, sulla restrizione delle prerogative dei nunzi in materia inquisitoriale a partire da Pio V, cfr. il recente L. Biasiori, *Rinascimento sotterraneo. Inquisizione e popolo nella Firenze del Cinquecento*, Roma, Officina Libraria, 2023, pp. 168-169.

<sup>10</sup> Al riguardo cfr. F. Vitali, *I nunzi pontifici*, pp. 87-155.

<sup>11</sup> V. Lavenia, *La Chiesa in Toscana. Una riflessione sulla discontinuità della storiografia*, «Archivio Storico Italiano», CLXIV, 2006, 3, pp. 339-341.

<sup>12</sup> Sulla legazione cfr. M. Sanfilippo, *Leone XI*, in *Enciclopedia dei Papi*, III, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2000, pp. 273-274. Sulla partecipazione di Grimani si rinvia a *Le istruzioni generali di Paolo V*, I, p. 194.

<sup>13</sup> Al riguardo mi si permetta di rinviare a F. Vitali, *Rapporti e manovre diplomatiche tra Ferdinando I e Venezia nel carteggio dei Nunzi pontifici inviati a Firenze*, in E. Gin, A. Guerra, M. Rinaldi, V. Sommella (a cura di), *Et ventis adversis: Liber amicorum Eugenio Di Rienzo*, Roma, Dante Alighieri, 2022, pp. 357-370.

quarto punto dell'istruzione l'attribuzione a Grimani una funzione di vigilanza attiva per contrastare l'infiltrazione dell'eresia in Toscana:

Vuole S.S.<sup>ta</sup> che lei sia diligentissima in osservare supra ogn'altra cosa nello Stato di S. Altezza la religione cattolica, et per far questo è necessario che lei habbia l'occhio principalmente alli due porti di Pisa e di Livorno, dove con occasione del traffico concorre gente forastiera et di paesi anco infetti di eresia. Et se bene il Gran Duca non manca d'invigilare in questo con ogni studio, tuttavia, per esser principal obbligo delli ecclesiastici il conservare et accrescere il culto divino, dovrà lei far il possibile acciò si mantenga tuttavia et s'aumenti la religione cattolica.<sup>14</sup>

Pertanto l'istruzione richiamava in modo sostanziale la funzione di sorveglianza in materia ereticale affidata al nunzio, pur evitando – in linea con il criterio della discrezionalità romana – di attribuirgli un preciso mandato giudiziario.

### *3. Il montare della crisi dell'Interdetto e l'avvio del processo davanti agli Otto di Guardia e Balìa*

L'inizio del procedimento giudiziario a Pisa coincise con il montare della crisi internazionale, prodotta dall'Interdetto comminato dal pontefice contro Venezia. La disputa mise in moto lo stesso granduca assai vicino in quella fase, come accennato, alla Serenissima. Pur nella formale adesione alla linea romana, Ferdinando si mostrò tutt'altro che appiattito sulle coordinate romane. Fin dalle prime battute della disputa tra aprile e maggio 1606, a seguito di un colloquio avuto con Roberto Lio, residente veneziano a Firenze, Ferdinando si rivolse al nunzio per far giungere chiaramente a Roma le ragioni dell'insoddisfazione della Serenissima, contrariata dall'eccessiva brevità dei termini previsti dall'Interdetto per la scomunica.<sup>15</sup> Il granduca poi diede evidenza alle ragioni veneziane, inviando a Roma la lettera ricevuta da Giacomo Guicciardini, mandato nei giorni precedenti nella Serenissima per effettuare una ambasciata straordinaria.<sup>16</sup>

Neppure nel momento in cui Ferdinando, tra giugno e luglio, manifestò la sua delusione per la poca attenzione ricevuta da Venezia, sottolineando che la Serenissima avrebbe dovuto fare qualche concessione per riconciliarsi con il papa,<sup>17</sup> A Roma venne meno il sospetto relativo ad un forte asse fiorentino-veneziano. La persistente diffidenza romana si riflesse nel reiterato timore che Ferdinando stesse assoldando truppe per sostenere Venezia. Tra accuse e smentite ancora il 24 luglio il nunzio scrisse a Roma delle rassicurazioni fornite da Ferdinando, su voci e movimenti di arruolamenti. L'ultimo in ordine di tempo era stato quello del sergente Francesco Testini partito da Pescia con alcune decine di uomini per Venezia, che il granduca aveva immediatamente ordinato di catturare. Ad ulteriore prova dell'ineccepibilità della propria condotta, Ferdinando ricordava a Grimani di aver assoldato molti francesi per le proprie galere, evitando così che andassero a militare sotto le insegne veneziane. Nel contempo, esacerbato dal clima di sospetto romano cui già aveva reagito in una precedente udienza con il nunzio in modo abbastanza piccato, il granduca riaffermava la sua condizione di principe libero e insindacabile per le deliberazioni assunte all'interno del proprio Stato.

Infine, a bilanciare il malcelato fastidio suscitato dalle reiterate insinuazioni pontificie, Ferdinando sottolineò il proprio disappunto per la scarsa considerazione in cui Venezia aveva

---

<sup>14</sup> Il testo dell'istruzione datata 13 luglio 1605 si trova in *Le istruzioni generali di Paolo V*, I, passi rispettivamente alle pp. 337 e 339.

<sup>15</sup> Archivio Apostolico Vaticano (=AAV), *Fondo Borghese* (=FB), serie (=s.) II, 303, Grimani a Borghese, Firenze, 1 maggio 1606, f. 130v.

<sup>16</sup> In proposito si rimanda a F. Vitali, *Rapporti e manovre diplomatiche tra Ferdinando I e Venezia*, p. 366.

<sup>17</sup> AAV, FB, s. II, 305, Grimani a Borghese, Firenze 3 luglio 1606, f. 6v.

fino a quel momento tenuto la sua opera di mediazione e conciliazione nella crisi dell'Interdetto: «Mostrò poi S.A. continuazione di disgusti con i SS.<sup>ri</sup> Venetiani, parendogli che abbiano fatta poca stima de suoi ricordi, perché non gli hanno dato sin'ora alcuna risposta, dicendomi che non dovrebbero trattare così con lui, che gl'è buon amico».<sup>18</sup>

Pochi giorni più tardi il Tribunale degli Otto di Guardia e Balìa si attivò nei confronti delle famiglie giunte a Pisa all'inizio di luglio. Ferdinando forse, proprio al fine di smorzare le tensioni legate all'Interdetto, procedette con l'inchiesta. Del resto, tale vicenda poteva costituire una buona occasione per dare un segnale tangibile della propria fedeltà filiale al pontefice. Il gruppo sefardita arrivato nel Granducato era numericamente significativo, contando 28 persone: una consistenza ragguardevole, se si considera che nel 1600 la dimensione della comunità ebraica a Pisa ammontava a 300 persone e che nel 16015 avrebbe raggiunto i 500 individui.<sup>19</sup>

Tra le persone trattenute, accanto alla preponderante presenza femminile, spiccarono per la gravità delle propria posizione indiziaria: Isach Cavaliero, guida del gruppo giunto a Pisa e presunto autore delle circoncisioni e Giuseppe di Leon, uno dei capifamiglia. Cavaliero, ben noto per aver svolto precedenti analoghi viaggi su incarico di Ferdinando tra cui quello con Esperiel,<sup>20</sup> confermò i sospetti degli inquirenti, pur cercando di preservare la propria posizione. Da un lato, testimoniò che i nuovi arrivati erano giunti dalla Francia, ma puntualizzò di averli guidati da Sarzana a Pisa, cioè soltanto quando erano già in territorio italiano. Dall'altro, negò di aver effettuato personalmente circoncisioni su di loro, non escludendo comunque che esse potessero essere state fatte in Francia.

La rilevanza del quadro accusatorio fu corroborata dagli esiti dell'interrogatorio di Giuseppe di Leon. A conclusione del suo interrogatorio l'imputato fu visitato «et gli fu visto il membro circunciso et dalla parte di sopra un poco scorticato [...]che appare cosa fresca». Tale acquisizione confutò le affermazioni proposte dall'imputato nella testimonianza resa fino a quel momento. In primo luogo, Giuseppe aveva sostenuto di essere giunto a Pisa, partendo da Salonico, città ottomana, per certificare così la propria identità ebraica "levantina". In secondo luogo, aveva smentito di essere stato condotto a Pisa da Cavaliero o di aver viaggiato in compagnia di persone esterne alla propria famiglia.<sup>21</sup>

#### *4. La latitanza maschile tra assenza e fuga: il granduca informa il nunzio*

L'assenza degli altri uomini del gruppo sefardita, costrinse il Tribunale degli Otto di Guardia e Balìa a continuare il processo, ascoltando le donne fermate, alla ricerca di ulteriori riscontri rispetto agli elementi emersi dalle testimonianze di Cavaliero e di Giuseppe di Leon. Ascoltate per ben due volte, le donne riproposero, senza patèma di essere contraddette dalle tracce visibili di una recente circoncisione, diversamente da quanto era appena accaduto a Giuseppe di Leon, la versione da questi fornita. Pertanto esse ribadirono di essere tutte partite da Salonico e di non essere mai andate in Francia. Contestualmente, ammisero alcuni trasferimenti, temporanei e stagionali, dei mariti, giustificati da motivi lavorativi e privi di implicazioni religiose. Inoltre, ognuna confermò di essere arrivata a Pisa soltanto in

---

<sup>18</sup> *Ivi*, Grimani a Borghese, Firenze 24 luglio, ff. 27r-28r, passo cit. in f. 28r. *Ivi* inoltre, sul malumore prodotto nel granduca dalle voci romane relative al suo attivo coinvolgimento in favore di Venezia con annessi arruolamenti a sostegno della Serenissima, si veda la missiva di Grimani a Borghese, Firenze 17 luglio 1606, ff. 18v-19v.

<sup>19</sup> Riguardo alla dimensione numerica della Nazione ebraica a Pisa tra 1600 e 16015 si rimanda a L. Fratterelli Fischer, *Per la storia dell'insediamento ebraico*, pp. 17-18.

<sup>20</sup> B. Auerbach-Lynn, «Addomesticare» gli inquisitori, pp. 70 e 72.

<sup>21</sup> ASF, TNA, 854/I, f.n.n.

compagnia della propria famiglia, giustificando la coeva assenza dei mariti e dei figli maschi con motivazioni di carattere economico e professionale.<sup>22</sup>

Cionondimeno, tali spiegazioni lenivano solo parzialmente la gravità di una situazione segnata dalla massiva latitanza maschile. Altrettanto complessa era la posizione del granduca che doveva fare i conti con questa difficile situazione giudiziaria mentre persisteva la criticità del frangente veneziano, dove ogni suo tentativo di favorire un punto di incontro veniva puntualmente frustrato. I massari, capi politici della “nazione” ebraica a Pisa, cercarono di guadagnare tempo e smorzare la tensione con una risoluzione assunta il 10 agosto. In quella data si impegnarono a pagare una ingente somma di denaro, qualora non fossero riusciti a ricondurre al granduca entro un mese gli uomini assenti:

In dì 10 di agosto 1606 li Massari della Nazione Ebraica di Pisa promessero rappresentare in Carcere et nelle forze di Sua Altezza Serenissima fra un mese Yosua Faro, Emanuele et Daniello Calvo, che dissero che andati a Venetia con pena di scudi mille per ciascuno et il medesimo promessero ancora di fare di Gabriello di Cohen Ara caso che si trovi in Venetia, o un'altra parte d'Italia, sotto dicta pena di scudi mille et promesse per loro Diego Tesciera Mercante Portoghese.<sup>23</sup>

Il giorno seguente però a documentare l'*impasse* della situazione, il Tribunale degli Otto di Guardia e Balia liberò dietro cauzione tutte le donne con un provvedimento che le vincolava a restare a Pisa.<sup>24</sup> Nel contempo, la delicatezza del caso fu corroborata dall'arresto e dalla deposizione di Daniel Calvo, uno dei tanti uomini assenti, che, come documentava l'interrogatorio operato dal locale commissario medico il 12 agosto, era stato effettuato a Livorno. Calvo riconosceva di essere arrivato nel territorio del Granducato con la sua famiglia e in compagnia di Manuel Faro e dei suoi congiunti. Ammetteva poi di essersi rifugiato a Livorno da pochi giorni per paura dell'arresto: «sono sei giorni che venni in questa terra [...] et mi partij di Pisa, perché dicevano che mettevano in prigione gl'Ebrei forestieri, et io per non entrare in prigione me ne venni qua». Alla fine però Calvo era stato ritrovato nella casa di Giuseppe Massa, dove si era nascosto nella «caldaia di sapone».

Analogamente a Giuseppe di Leon, Calvo rivendicò la sua provenienza “levantina” da Salonicco, ma le sue affermazioni ricevettero una patente confutazione nel momento in cui gli inquirenti rinvennero «il segno della circoncisione che se l'è fatto a poco tempo in qua» sul suo corpo. Nel merito, senza convincere i suoi accusatori, l'imputato cercò di giustificarsi, asserendo che il «taglio» era il «male venutomi per haver dormito con mia mugliera quando haveva il mestruo».<sup>25</sup>

A quel punto, il granduca, per evitare di alimentare la suscettibilità romana, tracciò al nunzio un quadro completo dello scenario giudiziario, contrassegnato da pesanti accuse a carico degli imputati e dalla latitanza di molti di essi, per i quali si ipotizzava la fuga oltre i confini del Granducato. A tal riguardo, Grimani il 14 agosto riferiva puntualmente a Roma:

Poche settimane sono il Granduca si contentò che alcune famiglie d'Hebrei andassero ad habitare in Pisa, et in questo tempo, si sospetta, che alcuni d'essi si siano fatti circoncidere da un hebreo, che è qui prigioniero, Questi vengono di Francia, ove saranno stati incogniti, perché in quel Paese non sono titolari, et non arebbero ardito di farlo, ha dato ordine S.A.: che siano ritenuti, ma tutti sono fuggiti, fuori ch'uno et essendo huomini nuovi, et non portando segni

---

<sup>22</sup> In proposito F. Vitali, *Donne ebreiche sotto processo*, pp. 154-164.

<sup>23</sup> ASF, TNA, 854/I, f.n.n. Sull'incidenza della “Nazione” a Pisa nella protezione degli ebrei si rinvia alle osservazioni di L. Frattarelli Fischer, *Ebrei a Pisa e Livorno*, p. 279.

<sup>24</sup> Al riguardo si rimanda a F. Vitali, *Donne ebreiche sotto processo*, p. 164.

<sup>25</sup> ASF, TNA, 854/I, f.n.n.

differenti da christiani difficilmente possono essere conosciuti, et dubitando che siano salvati a Lucca, ha fatto S.A. in mia presenza offitio con l'Amb.<sup>re</sup> di quella Rep.<sup>ca</sup>, acciò siano presi et mandati qui, et anch'io ne ho pregato l'istesso Amb.<sup>re</sup> dicendogli che sarà cosa grata a N.S.<sup>re</sup> et così promise di fare.<sup>26</sup>

Da tale ricostruzione Ferdinando usciva complessivamente bene, accreditandosi come ligio ed intransigente difensore del cattolicesimo. In primo luogo, egli aveva dato l'ordine di arrestare gli uomini sospettati di aver ricevuto la circoncisione. In secondo luogo, essi – tranne Giuseppe di Leon – erano tutti fuggiti. Per giunta, essendo venuti dalla Francia come “cristiani nuovi”, ossia privi di segni distintivi, era davvero difficile riuscire a individuarli. Tale criticità era acuita dalla destinazione della fuga, indicata dal granduca, nella straniera Repubblica di Lucca. Difatti, nel contesto lucchese l'assenza formale di un vicario del Sant'Uffizio e l'affidamento della materia inquisitoriale al locale vescovo, che doveva fare i conti con la magistratura laica dell'*Offizio sopra la religione*, rendeva mediata e meno agevole la capacità di intervento dell'Inquisizione romana. Inoltre, proprio in quei mesi, in corrispondenza della crisi dell'Interdetto, era in corso, a seguito dello strappo consumatosi tra il vescovo di Lucca Alessandro Guidiccioni e l'*Offizio sopra la religione*, una aspra *querelle* tra la Repubblica e Roma sulle prerogative inquisitoriali, che si sarebbe placata soltanto nell'ottobre 1606.<sup>27</sup>

##### 5. Il granduca alle prese con l'Interdetto e l'affidamento del processo al nunzio

Sulla falsariga della “affettata” preoccupazione di principe cristiano e zelante figlio della Sede Apostolica manifestata, Ferdinando, secondo quanto Grimani nel prosieguo della lettera rappresentava a Roma, propose che la conduzione della causa fosse affidata al nunzio:

Parendo a S.A. questo caso gravissimo, et che possa portare molta noia alla sua sinciera mente, mi ha mandato un poco d'informatione, con pregarmi ch'io ricevi questa causa, et ne facci giustitia, et se bene la cognitione toccarebbe a Mons.<sup>re</sup> Arcivescovo di Pisa, et all'Inquisizione, pur S.A. alla quale ho detto questo insta che da me sia conosciuta qui et fa condurre in Firenze quell'hebreo ch'è in Pisa. Vedrò che fondamento harà questa causa et poi farò quel che N.S.<sup>re</sup> commandarà.<sup>28</sup>

Come trapelava dal resoconto, Ferdinando fu particolarmente persuasivo nel sollecitare il nunzio ad assumere la gestione della causa. Da parte sua, Grimani, anche se messo sostanzialmente di fronte al fatto compiuto dal granduca, mantenne un certo grado di cautela, ben consapevole della precedenza teorica di arcivescovo ed inquisitore, quali destinatari della direzione del processo, rimettendosi alla decisione romana. Sul momento la Segreteria di Stato preferì Grimani, memore tanto della pessima prova fornita nel precedente caso di Esperiel dall'arcivescovo di Pisa, Carlo Antonio dal Pozzo,<sup>29</sup> quanto della scarsa solerzia del

---

<sup>26</sup> AAV, FB, s. II, 305, Grimani a Borghese, Firenze, 14 agosto 1606, passo in f. 49r.

<sup>27</sup> Sulla peculiare situazione dei poteri inquisitoriali e dell'azione mediata del Sant'Uffizio nella Repubblica di Lucca basti rinviare a S. Ragagli, *La città senza inquisizione. Alcune prospettive di ricerca su repubblicanesimo ed eresia nella Lucca del secolo di ferro*, «Actum Luce: rivista di studi lucchesi», XLVI, 2009, 2, pp. 7-59, *ivi* per la controversia con Guidiccioni pp. 10-16.

<sup>28</sup> AAV, FB, s. II, 305, Grimani a Borghese, Firenze, 14 agosto 1606, cit., passo in f. 49r-v.

<sup>29</sup> Su di lui cfr. Stumpo, *Dal Pozzo, Carlo Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, XXXII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1986, pp. 202-204. Per il risentimento romano provocato dal contegno dell'arcivescovo nel caso di Jacob Esperiel si veda B. Auerbach-Lynn, «Addomesticare» *gli inquisitori*, p. 70.

commissario fiorentino del Sant'Uffizio, il francescano Lelio Medici da Piacenza.<sup>30</sup> Peraltro, tale assenso formalizzato il 19 agosto fu condizionato al fatto che il nunzio nella gestione del processo «s'intenda con questi Signori del Sant'Offitio alli quali propriamente appartiene et usi diligenza tale che conosca la medesima Altezza che le sia più a core anco per la sua particolare premura».<sup>31</sup>

Nel contempo, la presa di soluzione del granduca in favore del trasferimento del processo sembrava trovare una corrispondenza non impercettibile con il delicato equilibrio che Firenze tentava di mantenere nel complesso andamento della crisi dell'Interdetto veneziano. Ferdinando aveva giudicato assai lesiva e “strumentale” per la trattativa la posizione presa pubblicamente da Madrid con la lettera del 5 luglio 1606, a sostegno al pontefice. In un'altra missiva ancora del 14 agosto, Grimani si soffermava sul punto di vista del granduca, con cui aveva avuto nei giorni immediatamente precedenti una lunga udienza sulla crisi veneziana. In primo luogo, il nunzio sottolineò il costante auspicio di Ferdinando di raggiungere un accordo, senza ricorso alle armi, per rivolgersi poi contro l'Impero ottomano. In secondo luogo, Grimani collegò le speranze di Ferdinando alle persistenti difficoltà toscane nei rapporti con la Spagna e all'interesse fiorentino a preservare l'integrità veneziana per assicurare l'autonomia del Granducato e l'equilibrio italiano:

Che Spagnuoli senza far niente, anzi con fare danno al negotio, con l'haver publicata quella lettera, pretenderanno gran cose da S.S.<sup>ta</sup> di promotioni et altro, parendogli di haverla messa in grand'obbligo, et ch'alla fine a S.s.<sup>ta</sup> averrà quel che avvenne a Papa Sisto che nel principio se gli gettò in braccio, et quando volse ritirarsi gli bravarono, et gli diedero mortali disgusti, minacciandogli sin di levargli l'obediencia.

Gli Spagnuoli vogliono male a S.A. perché lo veggono ostinato di non volere dipendere da loro, et ch'egli per conservarsi la libertà che Dio gli ha dato, si governa con le sue Massime dalle quali non si partirà mai; et ch'una di queste massime è di conservare la grandezza della S.<sup>ta</sup> Sede, et la Rep.<sup>ca</sup> di Venetia, perchè quando una di queste manchi, la libertà d'Italia è giocata.<sup>32</sup>

Il 28 agosto il nunzio, oltre ad aggiornare la Segreteria di Stato sul fatto che dei tanti ricercati «a Lucca non n'è capitato nessuno», informava Roma dell'avvio della nuova fase del processo relativa ai tre imputati trattenuti, sottolineando l'ammirevole devozione del granduca:

Qua in Firenze ne sono tre prigioni, ne ho voluto mettervi mano se prima non sapevo l'intentione di N.S.<sup>re</sup>. Io mandai sabato uno de miei Auditori a esaminare, et volsi che vi fusse anco il Padre Inquisitore. Si continuerà a formare il processo, et poi se ne darà conto alli Ill.<sup>mi</sup> Sig.<sup>ri</sup> del S.<sup>to</sup> Offitio.

Ho commendato molto S.A. a nome di N.S.<sup>re</sup> del zelante pensiero che si piglia di questa causa, et m'ha risposto che gli preme assai, ma non vorebbe che se ne facesse mostra in Roma.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Sull'insoddisfazione di Clemente VIII per il comportamento di Lelio de' Medici nella vicenda di Esperiel si rinvia a L. Frattarelli Fischer, *Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII)*, Torino, Zamorani, 2008, p. 54 e Sulla scarsa solerzia dell'inquisitore si veda anche G. Marcocci, *Itinerari marrani. I portoghesi a Livorno nei secoli dell'età moderna*, in A. Prosperi (a cura di), *Livorno 1606-1806. Luogo di incontro tra popoli e culture*, Livorno, Umberto Allemandi & C., 2009, p. 409.

<sup>31</sup> AAV, *Segr. Stato, Firenze*, 193, Borghese a Grimani, Roma, 19 agosto 1606, f. 93r. Per la comunicazione formale della decisione del granduca agli Otto di Guardia e Balìa, effettuata il 24 agosto da Lorenzo Usimbardi si veda ASF, *TNA*, 854/I f.n.n.

<sup>32</sup> AAV, *FB*, s. II, 305, Grimani a Borghese, Firenze, 14 agosto 1606, ff. 67r-68v, passo cit. in f. 68v. Sulla posizione pubblica assunta da Madrid cfr. A. De Rubertis, *Ferdinando I de' Medici e la contesa*, pp. 104-107 ed *ivi*, sui distinguo del granduca, pp. 125-142.

<sup>33</sup> AAV, *FB*, s. II, 305, Grimani a Borghese, Firenze, 28 agosto 1606, f. 81r.



Grimani affidò dunque la concreta conduzione della causa – come avrebbe confermato in una successiva missiva – all’auditore Orazio Berindelli, affiancato dal poco stimato inquisitore di Firenze Fra Lelio de’ Medici. A prima vista, la scelta di Berindelli, che poteva vantare una più che ventennale esperienza come auditore della nunziatura fiorentina, sembrava inappuntabile. Peraltro, la lunga permanenza di Berindelli nel suo incarico lasciava filtrare nel contempo una profonda consuetudine con il potere mediceo, che solitamente avallava la nomina a tale funzione di personaggi graditi.<sup>34</sup> Del resto, le rilevanti implicazioni sottese a tale ruolo erano state confermate anche nelle istruzioni affidate a Grimani al momento della partenza. Nel secondo punto del testo cui era stato raccomandato al vescovo di Torcello di scegliere per la funzione di uditore «con pigliar prima rigorosa informatione della fede, intelligenza et pratica».<sup>35</sup>

#### *6. Il processo gestito da Grimani: tra aggiustamenti, mancati riconoscimenti e persistenti ambiguità*

Il procedimento diretto dalla Nunziatura entrò nel vivo già il 26 agosto con i nuovi interrogatori ai tre imputati sotto custodia. Cavaliero arricchì la sua versione dei fatti, chiamando in causa un nuovo personaggio: Mosè Israel, Massaro della Nazione ebraica pisana nel 1604. Innanzitutto era stato Israel ad informare Cavaliero del viaggio delle famiglie dalla Francia. Parallelamente, Cavaliero aveva svelato l’importanza della funzione di guida – prima che lui prelevasse il gruppo vicino a Savona – assicurata nel tragitto dal territorio francese alla penisola da una sorella di Giuseppe di Leon «maritata, e che da Venetia era andata in Francia, et che tornava di Francia alla volta di Pisa con alcuni hebrei, quali s’erano partiti di Levante per andare in Francia et di Francia se ne venivano alla volta di Pisa».<sup>36</sup> Forse non incidentalmente, pur confermando l’arrivo dalla vicina Francia, Cavaliero così aggiustava ancora la sua versione, inserendo nell’itinerario effettuato dalle famiglie perfino una precedente fase nel Levante. Un dato che avrebbe anche potuto portare ad interpretare la “permanenza francese” a Bordeaux, come uno snodo temporaneo, in cui il formale divieto di dar vita a pratiche criptogiudaiche, era stato comunque puntualmente aggirato, col tacito permesso dell’autorità francese.<sup>37</sup> Peraltro, tale precisazione non avrebbe attenuato nella prospettiva romana la presunzione di colpevolezza degli imputati, né venne ulteriormente riconsiderata dal Tribunale.

A seguire, la nuova testimonianza di Giuseppe di Leon dava riscontro agli inediti elementi forniti da Cavaliero, ammettendo anzitutto di essere stato incentivato a trasferirsi nel

---

<sup>34</sup> Per la diretta menzione di Berindelli, *ivi*, Grimani a Borghese, Firenze, 4 settembre 1606, f. 91r-v. Sull’influenza esercitata dal potere mediceo sulla selezione degli auditori della Nunziatura si rinvia a M. Belardini, *Alberto Bolognetti. Nunzio di Gregorio XIII. Riflessioni e spunti di ricerca sulla diplomazia pontificia in età post-tridentina*, «Cheiron», XV, 1999, 30, *Ambasciatori e nunzi: figure della diplomazia in età moderna*, a cura di D. Frigo, p. 181; Ead., *Il potere giudiziale del nunzio apostolico: Note sull’Archivio del Tribunale della Nunziatura di Firenze*, in M. Sanfilippo, G. Pizzorusso (a cura di), *Gli archivi della Santa Sede come fonte per la storia moderna e contemporanea*, Viterbo, Sette città, 2001, pp. 70-73; M. Cavarzere, *La giustizia del vescovo. Tribunali ecclesiastici della Liguria orientale (secc. XVI-XVIII)*, Pisa, University Press, 2012, pp. 98-99 e Id., *I tribunali della Chiesa e le loro giurisdizioni. Riflessioni e spunti*, in V. Lavenia, D. Pedrini (a cura di), *Giustizia ecclesiastica e società nelle Marche in età moderna*, Fermo, Andrea Livi Editore, 2018, pp. 36-37.

<sup>35</sup> *Le istruzioni generali di Paolo V*, I, pp. 337-338, passo a p. 338 ed *ivi* su Berindelli nota n. 2.

<sup>36</sup> ASF, TNA, 854/I, f.n.n.

<sup>37</sup> Su tale aspetto e sulla rilevanza di Bordeaux quale luogo di migrazione ebraica, emblema della politica ambivalente della Francia, contraddistinta dal rifiuto della Chiesa gallicana di accogliere sul suolo francese tribunali dell’Inquisizione, accettando così nella sostanza pratiche di criptogiudaismo si veda F. Trivellato, *Il commercio interculturale. La diaspora sefardita. Livorno e i traffici globali in età moderna*, Roma, Viella 2016 (trad. it., ed. orig. New York-London, 2009), pp. 29-31 e 70.

Granducato dal marito della sorella: «mio cognato mi scriveva di Venetia che venissi a stare a Pisa e a negoziare a Pisa». Inoltre, l'imputato riconosceva di aver avuto casa a Pisa da Moise' Israel. Viceversa, in contrasto con le dichiarazioni dell'agente granducale, l'imputato continuò a ribadire di essere arrivato a Pisa da Salonico, dove era stato circonciso appena nato, e di aver incontrato lo stesso Cavaliere soltanto dopo essere giunto nella città toscana: «l'ho visto in Pisa alla Sinagoga per la prima volta».

Sulla stessa falsariga, si attestò il nuovo interrogatorio di Daniel Calvo, che chiudeva la giornata. Da un lato, l'imputato insistette sulla propria provenienza "levantina", respinse le accuse di "fresca circoncisione" e negò di conoscere Cavaliere. Dall'altro, aggiunse di aver conosciuto Manuel Faro, che gli aveva trovato casa in città, quando era già a Pisa. In tal modo, Daniel Calvo rimodulava le dichiarazioni rese – in precedenza – al commissario di Livorno, cui aveva detto di essere stato in viaggio verso Pisa oltre che con la propria famiglia, insieme a Manuel Faro ed ai suoi congiunti.

Il 28 agosto i detenuti vennero nuovamente chiamati a deporre. Cavaliere inaugurava la sequenza degli interrogatori, diffondendosi sui suoi contatti con Giuseppe di Leon. In primo luogo, Cavaliere, riguardo al trasferimento a Pisa in compagnia del gruppo ebraico, intercettato nei pressi di Sarzana, precisò che «io pigliai un cavallo della posta et in compagnia con loro venni fino a Pietrasanta, et sempre venni ragionando con quello Gioseffo di Lione», e che, giunti a Pisa, «mi disse di volere andare ad alloggiare a casa di Moisè d'Israel suo parente». In secondo luogo, tornò sulla provenienza francese dei nuovi arrivati, evidenziando di esserne venuto a conoscenza non da Giuseppe di Leon ma da Moisè d'Israel e dagli altri membri del gruppo: «Io non intesi altrimenti che Giuseppe me lo dicessi, ma lo intesi da quelli altri Giudei, che tra lor parlando lo dicevano».

A quel punto, gli inquirenti, rimarcando la totale inconciliabilità nel merito tra Cavaliere e Giuseppe di Leon, introdussero il secondo dinanzi al primo per effettuare un confronto diretto, utile a dipanare le contraddizioni emerse. In realtà l'esito della verifica congiunta fu assai deludente. Cavaliere non riconobbe il Giuseppe di Leon con cui era giunto a Pisa nella persona che gli fu portata davanti in sede processuale: «Signore a me pare che questo che io accompagnai fussi di statura più grande, et più grasso et la barba più lunga et alquanto bianca, et però non mi pare che questo sia quello». Assolutamente reticente si mostrò – parallelamente – sulla eventualità, ipotizzata dagli inquirenti, che a Pisa ci potesse essere anche un altro Giuseppe di Leon, replicando di non sapere se «vi sia altro giudeo che si chiama» così e che – comunque – lui aveva incontrato «qualche volta nella Sinagoga» soltanto l'uomo con cui aveva effettivamente compiuto il viaggio da Sarzana alla città toscana.

A sua volta Giuseppe di Leon dichiarò di non aver mai trattato con Cavaliere «innanzi, che [...] venisse in Pisa» e minimizzò la portata dei contatti pisani, evidenziando che «non gl'ho mai parlato, ma l'ho trovato qualche volta in conversazione anche in Sinagoga et lo senti nominare Cavaliere».

Da quel momento in poi, Giuseppe di Leon proseguì l'interrogatorio e fu sottoposto all'esame del medico Francesco Giannotti, per verificare l'ipotesi della recente circoncisione. Il cerusico diede in proposito un giudizio, non privo di alcune perplessità, notando che – diversamente dall'essere di solito per la circoncisione la «pelle del preputio essere tagliata circularmente per tutto intorno» – la pelle del membro di Giuseppe era «levata» solo «della parte di sopra». Non senza qualche esitazione, Giannotti concluse che per il rossore «si potrebbe giudicare esser fatto di fresco questo taglio», aggiungendo «ma lui m'ha detto essersi fatto male nel cavalcare, e per tale causa essersi nel rossore».

Più lineare fu il responso relativo a Daniel Calvo, sottoposto anch'egli – a chiusura del suo interrogatorio – all'esame di Giannotti: «Io ho veduto et considerato il membro di questo

Daniel Calvo, et dico che e tagliorno attorno la pelle circularmente come ho veduto farsi nella circoncisione qua nel Ghetto».

Il 1 settembre i tre sospettati furono ascoltati per la terza volta. Giuseppe tonrò a respingere l'accusa di recente circoncisione, giustificando il taglio ed il rossore riscontrato con «il calcio che mi dette un cavallo». Inoltre, replicò all'accusa di avere «quattro figli maschi» come «in processo apparisce», ribattendo: «può essere uno altro Giuseppe di Lione che abbia detti figli, che quando m'hanno preso in casa mia hanno visto che io non ho altri figli che due femine, et però può essere un altro Giuseppe di Lione». Altrettanto fermi sulle loro precedenti posizioni rimasero Daniel Calvo e Cavaliero.<sup>38</sup>

Quasi incidentalmente, infine, negli interrogatori fu toccato il tema dei beni materiali portati a Pisa dagli imputati, sul quale già nella fase che si era svolta presso il Tribunale degli Otto di Guardia e Balìa le donne erano state volutamente evasive al limite dell'omertà, contraddicendo il ruolo centrale abitualmente esercitato da loro nella gestione economica familiare ebraica.<sup>39</sup> Succinte e vaghe furono le dichiarazioni rese da Daniel Calvo, che dichiarò di aver portato «camicie e qualche panno», mentre Giuseppe di Leon ammise di avere con sé «quattro balle», lasciate poi ad un uomo a Livorno. Elementi assai generici e finalizzati probabilmente a dare meno coordinate possibili agli inquirenti, dato che la grave accusa di apostasia avrebbe potuto sfociare in una condanna con pesanti ripercussioni patrimoniali.<sup>40</sup> Ammissioni comunque confutate fin dalle risultanze già formulate in un breve riepilogo premesso alla fase processuale che si era aperta davanti al nunzio, nel quale si parlava di quasi 200 balle di lana «in poter del Tesciera senza altri negoti che hanno per altre bande e son tutti scritti nel libro di Dogana».<sup>41</sup>

### *7. La fuga di Giuseppe di Leon ed il trasferimento del processo dal nunzio all'Inquisizione*

Ascoltati ripetutamente i tre imputati, l'ultimo snodo significativo del processo, nel corso della conduzione di Grimani riguardò la fuga di Giuseppe di Leon. In tale dinamica si palesò attivamente un'altra figura di spicco della comunità ebraica pisana: Abram Franco.<sup>42</sup> A lui, come testimoniato da Giuseppe il 28 agosto, aveva fatto riferimento il “cognato”. A tal riguardo, l'imputato innanzitutto ricordò: «mio cognato mi scriveva di Venetia che venissi a stare a Pisa a negoziare». Aggiungeva poi – su precisa domanda circa eventuali nominativi avuti prima del trasferimento a Pisa - che precedentemente all'arrivo in città «mio cognato mi dava notizie di un Abram Franco».

Nei giorni seguenti Abram Franco si materializzò, sollecitando – come riportato dalla documentazione processuale – la scarcerazione di Giuseppe di Leon, che versava in condizioni di salute estremamente gravi: «Comparve Abramo di Davide Franco Hebreo per chiedere che Gioseffo custodito nelle carceri del Bargello, fosse spostato in una casa, affinché

---

<sup>38</sup> ASF, TNA, 854/I, f.n.n.

<sup>39</sup> Sulla relativa evasività già emersa negli interrogatori alle donne cfr. F. Vitali, *Donne ebreo sotto processo*, p. 171; circa la loro centralità nella gestione economica del contesto familiare ebraico si rinvia a M. Caffiero, *Storia degli ebrei*, pp. 65-69.

<sup>40</sup> ASF, TNA, 854/I, f.n.n. Sul problematico rapporto tra sospetti di eresia ed attività economica ebraica, controllata e vista con diffidenza dall'Inquisizione Romana secondo gli stereotipi dell'ebreo-mercante, ebreo-usuraio, ebreo-ricco si rimanda a G. Maifreda, *I denari dell'inquisitore. Affari e giustizia di fede nell'Italia moderna*, Torino, Einaudi, 2014, pp. 298-332.

<sup>41</sup> ASF, TNA, 854/I, f.n.n.

<sup>42</sup> Sulla carica di massaro della nazione ebrea a Pisa di Abram Franco si veda R. Toaff, *La nazione ebrea di Livorno*, p. 444 ed *ivi* per la presenza a Pisa per gli anni 1601-1612 prima del passaggio a Livorno, p. 144. Sul ruolo commerciale e di promozione della crescita dell'insediamento ebraico a Livorno assunto in seguito dai Franco si rinvia a F. Trivellato, *Il commercio interculturale*, pp. 143-144.

potesse «curarsi et medicarsi». Il medico Lorenzo Parigi il 12 settembre nel suo referto sottolineava che «Gioseffo di Lione ebreo si trova nelle carceri segrete indisposto di melancolia[...] con debolezza indicibile di forze, dolor di capo, vigilia et inappetenza tale, che non può prendere cibo, ma ha bisogno di curarsi per fuggire il pericolo di vita».<sup>43</sup>

Stabilita una sanzione di ben duemila scudi d'oro in caso di fuga, il cui pagamento fu assicurato dal nobile portoghese Duarte Fernandes Lopes<sup>44</sup> e da Antonio di Diego Texeira, il 14 settembre Grimani dispose la scarcerazione dell'imputato. Giuseppe di Leon, uscito dal Bargello, andò a risiedere presso la casa di «Gioseffo d'Israel», nipote di Abram Israel, situata nel Popolo di Sant'Andrea.<sup>45</sup> Difatti, nel 1593 Abram aveva ricevuto dal granduca il privilegio di possedere una casa a Firenze, con estensione al nipote, per agevolare l'attività di importazione e vendita di panni e drappi provenienti dal Levante, esercitata in loco.<sup>46</sup> In breve tempo Giuseppe riuscì a fuggire, facendo perdere le sue tracce.

Intanto, il 20 settembre il Sant'Uffizio rivendicò – rivolgendosi al nunzio – la propria esclusiva competenza sulla causa, dissuadendolo da ogni ulteriore intromissione, così da eliminare ogni residuale spazio di manovra nel procedimento per il granduca.<sup>47</sup> Poi, il 23 settembre il cardinale Arrigoni comunicò in via ufficiale a Grimani la decisione assunta a Roma di riassegnare il processo all'inquisitore locale, non risparmiandolo da un monito relativo al futuro: «La lettera dell XI è stata letta in Cong.<sup>ne</sup> del S.<sup>to</sup> Off.<sup>o</sup> avanti N.S.<sup>re</sup> a 21 del presente [...] la S.<sup>ta</sup> Sua ha risoluto, [...] che ella rimette la causa con li prigionieri al Padre inquisitore di codesta città [...], et per l'avenire quando le occorreranno cause spettanti alla S.<sup>ta</sup> Inqui.<sup>ne</sup> ella sia contenta di rimetterle all'Inquisizione di cotesto Dominio alla cui iurisdittione saranno i delinquenti, et non essendo questa per altro».<sup>48</sup>

Contestualmente all'abbandono della direzione del processo, il 16 ottobre Grimani informò Roma della fuga del sospettato, ovviamente evidenziando come la decisione di scarcerare Giuseppe di Leon fosse stata conseguente al parere medico:

Conforme all'ordine degli Ill.<sup>mi</sup> Sig.<sup>ni</sup> Cardinali Inquisitori ho rimessa la causa di questi Hebrei al Padre Inquisitore di questa Città al quale presterò tutto l'aiuto, et favore a me possibile ma nolto prima ch'io havessi tal ordine, come appare in processo uno delli detti hebrei ch'era prigioniero, per ritrovarsi infermo a morte con fede del Medico, fue per pietà christiana astretto dargli per carcere una camera, ma però con sicurtà di duemila scudi d'oro, d'esser applicati alla Rev.<sup>da</sup> Cam.<sup>a</sup> Apostolica. Il tristo recuperate un poco le forze se n'è fuggito con mio gran dispiacere se bene la fuga gli sarà costata cara, havendosi con essa reso più colpevole, che con quello si haveva in processo.<sup>49</sup>

#### 8. La contesa per la destinazione dei duemila scudi d'oro: una "spinosa" triangolazione tra granduca, Grimani e Inquisizione

All'interno della stessa missiva il nunzio ragguagliava Roma circa la divergenza di opinioni emersa con Ferdinando al riguardo della destinazione dei duemila scudi d'oro, che – a fronte della fuga di Giuseppe di Leon – dovevano essere stati versati. Nel merito, Grimani

---

<sup>43</sup> ASF, TNA, 854/I, f.n.n.

<sup>44</sup> Sui Lopes soprattutto in riferimento a Venezia cfr. F. Ruspio, *Una comunità di marrani a Venezia, «Zakhor»*, V, 2001-2002, pp. 69-79.

<sup>45</sup> ASF, TNA, 854/I, f.n.n.

<sup>46</sup> In proposito si rinvia a R. Toaff, *La nazione ebrea di Livorno*, pp. 439-441.

<sup>47</sup> Il testo di questa comunicazione è riportato in A. Prosperi, *L'Inquisizione romana e gli ebrei*, cit., p. 86 e nota 51 a p. 116.

<sup>48</sup> Copia del testo della missiva del Card. Arrigoni a Grimani, Roma, 23 settembre ASF, è in TNA, 854/I, c.n.n.

<sup>49</sup> ASV, FB II, 305, *Grimani a Borghese*, 16 ottobre 1606, c. 141r.

evidenziava la propria fermezza nell'attribuire la pertinenza della cospicua somma a favore della Camera Apostolica, tralasciando completamente la tendenza del Sant'Uffizio a rivendicare una sorta di "monopolio" fiscale su confische e sanzioni pecuniarie connesse a processi in materia di eresia:

Hiermattina nell'andar' alla messa S.A. mi disse haver'inteso che uno di quei Hebrei era fuggito, et che pensava di fare il fondo d'una galera con li denari della sicurtà, al che subito risposi risolutissimo che S.A. non vi pensasse in modo alcuno, perché li prigionieri erano di S.S.<sup>ia</sup>, et che quei denari erano da me stati applicati alla Rev.<sup>da</sup> Cam.<sup>ra</sup> Apo.<sup>ca</sup>, Mi replicò ch'egli disponeva sempre delle condanne degli Inquisiti et io gli replicai ch'essendo questi denari della Cam.<sup>ra</sup> Ap.<sup>ca</sup> S.A. per niuna ragione poteva pretendervi, et qui finì il ragionamento, il quale parve a me così fuori d'ogni dovere, che non mi posso persuadere che ne parli più bocca.<sup>50</sup>

Parallelamente richiamava la propria solerzia, in anticipo sul granduca, nel convocare i mercanti e nello strappare ad essi un impegno effettivo e in tempi brevi per il pagamento della pena pecuniaria pattuita: «Intanto non ho perduto tempo, che prima che S.A. parli a questi mercanti li ho fatti venire da me, et dopo molti contrasti che volevano quattro mesi di tempo, ho loro cavato di mano una scrittura, con la quale si sono obbligati di scrivermi sabato futuro tutti li sopradetti denari nel banco de' Capponi».<sup>51</sup>

La Segreteria di Stato, rilevato che «La fuga dell'Hebreo rende la causa degli altri più degna di rigore et dovranno poi usarlo i Ministri del S.<sup>to</sup> Offitio», fu pienamente adesiva alla destinazione della sanzione pecuniaria indicata da Grimani: «Si dice intanto a V.S.<sup>ria</sup> che si come è chiarissimo che li duemila scudi della sicurtà che diede l'istesso Hebreo toccano assolutamente alla Camera Apostolica così vuole N.S.<sup>re</sup> ch'ella gli rimetta a Roma quanto prima».<sup>52</sup> Il 23 ottobre, il nunzio poteva rassicurare Roma sul fatto che «Alla fine i 2 mila scudi d'oro furono scritti sabato in banco Capponi», nonostante le «minacce fatte dall'Usimbardi» al banchiere fiorentino:

con dirgli che non doveva farmi mai la poliza bancaria senza saputa di S.A., et che non dovesse in modo alcuno pagarmeli, altrimenti li harebbe pagati dua volte, affermandogli che di simili denari, ne ha sempre disposto S.a.; ma il mercante si portò benissimo rispondendo che non voleva mancarmi della parola, et che facessero poi quello che volevano, di modo che et per la costanza del mercante, et per le risposte ch'io diedi a S.A. che risolutamente non vi pensasse, i dinari sono hora sicuri in banco per la Camera et la partita è girata a nome mio. Il Granduca disse poi al medesimo mercante che se bene poteva pretendere questa sicurtà con tutto ciò non la voleva contendere col Nuntio, et che però mi desse i denari.<sup>53</sup>

A sua volta la Segreteria di Stato incalzò il 28 ottobre il nunzio per una rapida «rimessa a Roma» della cifra, mostrando apprezzamento per il suo operato: «Era chiarissimo che in questo denaro non potevano pretendere altri; tuttavia si riconosce dalla sua industria gran parte del buon successo del neg.<sup>o</sup>».<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> *Ivi*, c. 141r-v. Per i conflitti relativi all'appropriazione di confische e pene pecuniarie, sorte tra Roma e poteri secolari e circa la progressiva tendenza al monopolio fiscale, rivendicato dal Sant'Uffizio, anche ai danni della Camera Apostolica cfr. V. Lavenia, *I beni dell'eretico, i conti dell'inquisitore. Confische, stati italiani, economia del Sacro tribunale*, in *L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 2000, pp. 56-94, e G. Maifreda, *I denari dell'inquisitore*, cit., pp. 147-149, 168-186.

<sup>51</sup> AAV, *FB*, s. II, 305, Grimani a Borghese, Firenze, 16 ottobre 1606, cit., c. 141v.

<sup>52</sup> AAV, *Segr. Stato, Firenze*, 193, Borghese a Grimani, Roma, 21 ottobre 1606, ff. 105v-106r.

<sup>53</sup> AAV, *FB*, s. II, 305, Grimani a Borghese, Firenze, 23 ottobre 1606, f. 148r.

<sup>54</sup> AAV, *Segr. Stato, Firenze*, 193, Borghese a Grimani, Roma, 28 ottobre 1606, f. 107v.

La finale ritirata in buon ordine del granduca non chiudeva in realtà la partita sull'assegnazione della somma, in cui entrava in modo ultimativo il Sant'Uffizio. Il 4 novembre Grimani, disorientato, riferiva a Roma di aver già eseguito l'ordine ricevuto il 28 ottobre, effettuando la rimessa alla Camera Apostolica, quando era stato raggiunto da una lettera con cui il cardinale inquisitore Arrigoni, a nome del pontefice, gli chiedeva di eseguire la rimessa ad Errera e Costa, per far pervenire la somma al Sant'Uffizio.<sup>55</sup> La Segreteria di Stato attraverso la missiva del 12 novembre diede pieno sostegno alle richieste del Sant'Uffizio: «Seppe già N.S.<sup>re</sup> che era venuta la rimessa del danaro pagato dalla sicurtà dell'Hebreo che fuggì et fece intendere al tesoriere che non ne disponesse contra ordine suo, onde non importerà che Vs. l'abbia rimessa più ad altri che agli Errera et Costa come desiderava il S.<sup>or</sup> Card.<sup>le</sup> Arigoni, al quale è già noto ch' il danaro medesimo ha da servire per i bisogni del S.<sup>to</sup> Offitio».<sup>56</sup>

Grimani non poteva che prendere atto di questo ribaltamento, avallato dalla Segreteria di Stato, nella successiva lettera inviata il 20 novembre: «Tengo lettere dell'III.<sup>mo</sup> Card.<sup>le</sup> Arrigoni d'ordine della S.<sup>ta</sup> Congregatione de Supremi inquisitori, nelle quali mi dice che non dovevo applicare li denari della sicurtà di quel Giuseppe Hebreo alla Rev.<sup>da</sup> Cam.<sup>ra</sup> Ap.<sup>ca</sup> avvertendomi come debbia governarmi nelle altre occorenze per l'avvenire».<sup>57</sup> Anche sotto il profilo dell'assegnazione delle sanzioni pecuniarie, dunque, il Sant'Uffizio riconduceva il nunzio, uscito fuori dal seminato, nei binari di una dimessa obbedienza alla propria intangibile autorità. Nondimeno, nel prosieguo della missiva, Grimani rammentava di aver replicato al Sant'Uffizio le buone ragioni che lo avevano mosso, a partire dal consenso ricevuto dalla stessa Segreteria di Stato:

Et se bene mi pare di essere lapidato di bone opere con tutto ciò ho rivcevuti questa mortificatione con ogni humiltà di spirito, ma per scarico mio mi è parso di giustificare con la Sacra Congre.<sup>ne</sup> le giuste cause che mi hanno mosso a fare detta applicatione, la quale essendo stata approvata dalla S.<sup>ta</sup> S. con lettere di V.S.III.<sup>ma</sup> con dirmi ch'assolutamente otccavano detti denari alla R. Cam.<sup>ra</sup>, harebbe solamente bastato a fare conoscere ch'io non habbia errato. Ho voluto confidentemente accennare questo a V.S.III.<sup>ma</sup>, acciò sappia che quanto ho scritto alla sua Cong.<sup>ne</sup>, tutto è stato et per mia giustificatione, et per conservatione delle ragioni di questo Tribunale, et degli emolumenti de Ministri, a quali pare diffciile cosa a doverli restituire contro quel che è stato sempre osservato ogni volta che si è messo a entrata alla Cam.<sup>ra</sup> Ap.<sup>ca</sup>.<sup>58</sup>

A questo punto, il nunzio usciva di scena da una vicenda processuale che si concludeva appena alcuni mesi più tardi, nel maggio 1607, con la scarcerazione di Isach Cavaliero e Daniel Calvo.<sup>59</sup>

### *9. Il caso pisano del 1606 tra granduca, nunzio e Sant'Uffizio: un gioco di specchi*

Nella vicenda processuale, esaminata nelle pagine precedenti, nell'intreccio dei livelli e degli attori coinvolti spiccarono il granduca ed il nunzio. Apparentemente, entrambi sembrarono attenersi ad una condotta lineare. Ferdinando fu il motore del procedimento, avviato mediante il Tribunale degli Otto di Guardia e Balìa, in discontinuità rispetto ai precedenti casi di sospetta apostasia degli ebrei giunti in Toscana in cui aveva subito

---

<sup>55</sup> AAV, *FB*, s. II, 305, Grimani a Borghese, Firenze, 4 novembre 1606, f. 166r.

<sup>56</sup> AAV, *Segr. Stato, Firenze* 193, Borghese a Grimani, Roma, 12 novembre 1606, f. 109v. Sulle famiglie degli Errera e dei Da Costa cfr. F. Trivellato, *Il commercio interculturale, ad indicem*.

<sup>57</sup> AAV, *FB*, s. II, 305, Grimani a Borghese, Firenze, 20 novembre 1606, f. 201r.

<sup>58</sup> *Ivi*, f. 201r-v.

<sup>59</sup> In merito si veda B. Amerbach-Lynn, *«Addomesticare» gli inquisitori*, p. 72.

l'iniziativa romana. Questa volta invece aveva agito, sia mostrando la propria affidabilità a Roma, sia ammonendo i nuovi arrivati dall'effettuare pratiche criptogiudaiche alle sue spalle nel territorio del Granducato.<sup>60</sup>

Tuttavia, ampliando lo sguardo, tale cambio di rotta potrebbe probabilmente leggersi in collegamento alla peculiare congiuntura determinata dalla crisi dell'Interdetto veneziano e alla mediazione medicea, che produsse una prolungata aspra diffidenza a Roma, mettendo il granduca. Inoltre, se si valuta il merito delle decisioni adottate dal tribunale mediceo il contegno del granduca appare meno granitico nel perseguimento dei sospetti. In primo luogo, il Tribunale degli Otto di Guardia e Balìa dispose rapidamente la scarcerazione delle donne trattenute. In secondo luogo, Ferdinando, pur manifestando a Grimani – a parole – tutto il suo appoggio per favorire l'indagine, indirizzò nel contempo le ricerche dei tanti imputati uomini dileguatisi nella direzione – quantomeno improbabile – di Lucca.

Anche nel proporre che la causa fosse proseguita dal nunzio, il granduca sembrò intraprendere insieme al rappresentante pontificio un sottile gioco delle parti. Ferdinando esibiva uno zelo non comune nel perseguire l'eresia e nel preoccuparsi per l'assenza pressochè completa degli uomini, secondo l'attitudine in cui lo rappresentava Grimani. In questa propensione il nunzio ricondusse anche l'insistenza con cui il granduca cercava di affidargli il processo, dichiarando la sua totale fedeltà e subordinazione al Sant'Uffizio ed alle direttive romane.

In perfetta sintonia con la devozione di Ferdinando, Grimani diresse in modo apparentemente impeccabile il processo, delengandone la cura a Berindelli, che era il più esperto dei suoi auditori. Nel corso dell'inchiesta svolta dal Tribunale della Nunziatura le contraddizioni degli imputati continuarono ad essere stigmatizzate, anche sulla scorta di un articolato riscontro medico, che confermava l'accusa di criptogiudaismo in relazione alla presunta recente circoncisione di Giuseppe di Leon e di Daniel Calvo. La stessa scarcerazione di Giuseppe di Leon, fu decisa dal nunzio soltanto a seguito di un esame medico, che ne acclarava il gravissimo stato di salute, per «pietà cristiana», dietro garanzia di ben duemila scudi d'oro.

Il quadro si complica però considerando l'intervento significativo e reiterato di un terzo attore: la comunità sefardita locale. Innanzitutto, le donne trattenute dagli Otto di Guardia e Balìa furono liberate previo pagamento di una cauzione, effettuato dalla comunità ebraica locale. Poi i massari si impegnarono con il granduca a far tornare gli assenti entro un mese a Pisa. Altrettanto centrale risultò l'apporto sefardita alla liberazione ed alla fuga di Giuseppe di Leon. In primo luogo, Abram Franco ne sollecitò la liberazione per il precario stato di salute, acclarato dal cerusico Lorenzo Parigi. In secondo luogo, Duarte Fernandes Lopes e Diego Teixeira provvidero a fornire la garanzia di duemila scudi d'oro, che rese effettiva la scarcerazione dell'imputato. Infine Giuseppe di Leon fu domiciliato nella casa di Gioseffo Israel, dalla quale scappò nei giorni successivi.

Proprio alla luce del ruolo attivo espletato da questo terzo attore è possibile riconsiderare l'attitudine effettiva del granduca e del nunzio. A tal riguardo, prima di tutto sembra difficile non scorgere un qualche concorso di Ferdinando all'azione espletata dalla comunità ebraica, anche nella fase processuale delegata al nunzio. È probabile che il granduca fornisse informazione sulle dinamiche processuali alla comunità ebraica, grazie al bargello, oppure tramite l'auditore o lo stesso Grimani. Un'altra spia indicativa – di un possibile sostegno del granduca alla comunità ebraica – fu la domiciliazione assegnata a Giuseppe di Leon, a seguito della scarcerazione, presso l'abitazione fiorentina di Gioseffo Israel, concessa al mercante in virtù di uno specifico privilegio granducale.

---

<sup>60</sup> Sul punto cfr. *infra* paragrafo 1.

Né può essere trascurata la centralità della deliberazione di Grimani in favore del rilascio di Giuseppe di Leon. Una decisione che fu assunta in base alle sollecitazioni di Abram Franco e tramite un esame medico effettuato però non da Francesco Giannotti, che aveva esaminato nei giorni precedenti Giuseppe di Leon e Daniel Calvo, per acclararne la fresca circoncisione, ma da Lorenzo Parigi. La contiguità del nunzio Grimani con il contesto sefardita anche a livello veneziano trovò – del resto – una conferma rilevante non troppo tempo più tardi. Nel marzo 1609, il suo nome venne richiamato esplicitamente in una questione in cui erano ancora coinvolti i Teixeira. Barbolani Montauto, agente di Cosimo II a Venezia, evidenziava in relazione ad una causa economicamente molto rilevante i «favori» che Diego Teixeira aveva ricevuto «dal fratello et nepote del vescovo di Torcello, nuntio[...] che certo sono stati grandissimi». <sup>61</sup>

Questi elementi indiziari perciò suggeriscono la possibilità che il potere medico contribuisse effettivamente alla fuga di Giuseppe di Leon, in continuità tanto con il precedente di Jacob Esperiel quanto con ciò che sarebbe avvenuto per Isach Moron nel 1645 e nell'anno successivo con Daniel Franzese. <sup>62</sup> Parimenti, è ragionevole ipotizzare che Grimani concorresse alla strategia granducale, sia in ragione dei legami di lungo corso intrattenuti con Ferdinando, sia per il duplice livello di fedeltà che lo legava a Roma ed a Venezia <sup>63</sup> e per la menzionata contiguità con il mondo sefardita. Pertanto, la sapiente espressione con cui Lucia Fratterelli Fischer indicò come Roma e Firenze tra Cinquecento e Seicento trattarono le controversie in materia di apostasia relative ai sefarditi, all'insegna della «prudenza e dissimulazione», <sup>64</sup> potrebbe avere una certa aderenza anche nel caso pisano del 1606.

Del resto, una ulteriore spia rivelatrice dell'esistenza di un vero e proprio gioco delle parti che intercorse tra granduca e nunzio potrebbe essere costituita dalle prese di posizione sull'operato di Grimani, espresse dal Sant'Uffizio. Il vertice dell'Inquisizione romana rimproverò, come visto, – in corrispondenza della fuga di Giuseppe di Leon – la condotta del nunzio che aveva concesso al granduca un alto grado di intromissione nel caso. Il Sant'Uffizio si mostrò non meno avversativo ed irremovibile circa la destinazione dei due mila scudi d'oro, scaturiti dalla scomparsa dell'imputato, imponendosi rispetto ai desiderata del nunzio ed alla originaria intenzione romana di inviare la cifra alla Tesoreria della Camera Apostolica.

Infine, gli esiti particolarmente deludenti della vicenda pisana dal punto di vista romano ebbero riflessi che andarono oltre l'esaurimento del procedimento e la conclusione della stessa missione fiorentina di Grimani. Nelle istruzioni impartite il 28 giugno 1616 al successore del vescovo di Torcello alla nunziatura di Firenze, Agostino Valier, anch'egli veneziano, in materia di tutela dell'ortodossia venivano delineate le seguenti priorità:

Sopra ogn'altra cosa si stima necessario che V.S. s'invigili alla conservatione della religione cattolica nello stato di S.A. con haver l'occhio alli due porti di Pisa e Livorno, dove per occasione di traffico concorre gente forastiera, et talvolta heretici. Et se bene S.A. non lascia di star vigilante, per quel che suggerisce il zelo e la pietà sua christiana, non è tuttavia se non bene

---

<sup>61</sup> ASF, *Mediceo del Principato*, 3001, *Barbolani a Cosimo II*, 28 marzo 1609, Venezia, f. 57r. Sul punto cfr. F. Vitali, *Donne ebreo sotto processo*, p. 169.

<sup>62</sup> L. Frattarelli Fischer, *Ebrei a Pisa e Livorno*, pp. 266-268.

<sup>63</sup> Sulla questione delle molteplici fedeltà cfr. D. Periaty, *The Pope, the King and the Family. Triple Loyalty and Diplomatic Negotiations of the Apostolic Nuncio Antonio Caetani at the Court of Madrid (1611-1618)*, «Revista libros de la Corte.es», VIII, 2016, 1, pp. 7-24 e le considerazioni di P. Carta, D. Gregorowics, *Nunziature e politica nel '500. L'istituto e i suoi aspetti critici*, in J.-L. Fournel, M. Residori (Études réunies par), *Ambassades et ambassadeurs en Europe (XV<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles). Pratique, écritures, savoirs*, Genève, Droz, 2020, pp. 456-457.

<sup>64</sup> L. Frattarelli Fischer, *Ebrei a Pisa e Livorno*, p. 265.



che vi stia anco V.S. attentissimo, dia, bisognando, all'inquisitori che procederanno contro simili gente gl'avisi opportuni.<sup>65</sup>

Innanzitutto la lotta alla penetrazione dell'eresia veniva posta al secondo punto delle istruzioni affidate a Valier, rispetto alla collocazione al quarto punto di quelle preparate per Grimani, a sottolineare per Roma la ancora maggiore importanza assunta dalla questione. Il testo per Valier tradiva poi non impercettibili differenze nel merito della formulazione, se confrontato con quello che era stato redatto per la missione del predecessore. Sulla scorta delle mansioni affidate a Grimani, anche a Valier era assegnato un ruolo attivo nella tutela della ortodossia, ma senza la flessibilità conferita al vescovo di Torcello. La competenza di Valier era difatti ben circoscritta alla vigilanza ed alla possibilità di avvisare gli inquisitori. Non può escludersi che in qualche modo tale diretto richiamo fosse stato almeno in parte influenzato dalla memoria della complessa vicenda processuale in cui Antonio Grimani aveva giocato un ruolo non secondario in "dissimulata" sinergia con il granduca Ferdinando I, attraverso un raffinato gioco di specchi.

---

**Giornaledistoria.net è una rivista elettronica, registrazione n° ISSN 2036-4938.**

Tutti i contenuti pubblicati in questa rivista sono Copyright degli autori e, laddove non diversamente specificato, sono rilasciati con licenza Creative Commons: [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Per ogni utilizzo dei contenuti al di fuori dei termini della licenza si prega di contattare l'autore e/o la Redazione, al seguente indirizzo email: [redazione.giornaledistoria@gmail.com](mailto:redazione.giornaledistoria@gmail.com)

---

<sup>65</sup> Il testo dell'istruzione a Valier si trova in *Le istruzioni generali di Paolo V*, II, passo citato a p. 1016.